

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

che modifica, per quanto riguarda le norme europee di emissione per autoveicoli di cilindrata inferiore a 1,4 litri, la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

(89/458/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il primo programma d'azione della Comunità in materia ambientale, approvato il 22 novembre 1973 dal Consiglio, invita a tenere conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore ed a adeguare in tal senso le direttive già adottate;

considerando che il terzo programma d'azione prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativa-

mente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

considerando che la direttiva 70/220/CEE <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 88/436/CEE <sup>(5)</sup>, fissa valori limite per le emissioni di ossido di carbonio e di idrocarburi incombusti provenienti da questi motori; che detti valori limite sono stati ridotti una prima volta dalla direttiva 74/290/CEE <sup>(6)</sup> ed integrati, conformemente alla direttiva 77/102/CEE <sup>(7)</sup>, con valori limite per le emissioni ammesse di ossidi di azoto; che i valori limite per questi tre inquinanti sono stati di nuovo ridotti dalle direttive 78/665/CEE <sup>(8)</sup>, 83/351/CEE <sup>(9)</sup> e 88/76/CEE <sup>(10)</sup> e che i valori limite per le emissioni di particelle inquinanti dei motori diesel sono stati introdotti dalla direttiva 88/436/CEE;

considerando che i lavori svolti dalla Commissione in questo settore hanno dimostrato che la Comunità europea dispone o sta perfezionando tecnologie che consentono ulteriori riduzioni dei valori limite applicabili ai motori di tutte le cilindrata;

considerando che dovrà essere compiuto uno sforzo particolare per promuovere le tecnologie specifiche concernenti i veicoli a motore nell'ambito del programma di ricerca per lo sviluppo delle nuove tecnologie;

<sup>(1)</sup> GU n. C 56 del 27. 2. 1988, pag. 9.

GU n. C 134 del 31. 5. 1989, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. C 262 del 10. 10. 1988, pag. 89.

GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

<sup>(3)</sup> GU n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 214 del 6. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 61.

<sup>(7)</sup> GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 32.

<sup>(8)</sup> GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 48.

<sup>(9)</sup> GU n. L 197 del 20. 7. 1983, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1.

considerando che, per garantire il massimo beneficio per l'ambiente europeo e al tempo stesso l'unità del mercato, occorre applicare norme europee più rigorose che siano basate su un'armonizzazione totale e che siano almeno rigorose quanto quelle vigenti negli Stati Uniti d'America e quelle votate dal Parlamento europeo; che questi valori limite sono basati sulle procedure di prova attuali previste dalla direttiva 70/220/CEE e che devono essere riesaminate in occasione del completamento della procedura con una prova che riprodurrà le condizioni di guida fuori dai centri abitati;

considerando che, a motivo del notevole ruolo delle emissioni inquinanti provenienti dai veicoli a motore e del loro contributo ai gas responsabili dell'«effetto serra», è necessario stabilizzare, e successivamente ridurre, soprattutto le loro emissioni di CO<sub>2</sub> in conformità della decisione del consiglio di amministrazione del PNUA (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente), del 24 maggio 1989, in particolare del punto 11, lettera d),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

L'allegato I della direttiva 70/220/CEE è modificato come segue:

1) il testo dell'ultima riga della tabella del punto 5.2.1.1.4, è sostituito dal testo seguente:

«C < 1,400      19      5      —»;

2) il testo dell'ultima riga della tabella del punto 7.1.1.1, è sostituito dal testo seguente:

«C < 1,400      22      5,8      —».

#### Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, gli Stati membri non possono, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico provocato dalle emissioni di motori di cilindrata inferiore a 1 400 cm<sup>3</sup>:

- né rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE, il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE <sup>(2)</sup> o l'omologazione di portata nazionale,
- né vietare la prima messa in circolazione di veicoli a motore,

se le emissioni del tipo di veicoli a motore e dei veicoli a motore considerati sono conformi alla direttiva 70/220/CEE nella versione modificata dalla presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44.

2. A decorrere dal 1° luglio 1992, per quanto riguarda i tipi di veicoli dotati di motore di cilindrata inferiore a 1 400 cm<sup>3</sup>, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo a motore,
- devono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore

le cui emissioni non siano conformi agli allegati della direttiva 70/220/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 31 dicembre 1992, per quanto riguarda i veicoli dotati di motore di cilindrata inferiore a 1 400 cm<sup>3</sup>, gli Stati membri vietano la prima messa in circolazione dei veicoli le cui emissioni non siano conformi agli allegati della direttiva 70/220/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva.

#### Articolo 3

Gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali per i veicoli cui si applica la presente direttiva. Detti incentivi devono essere conformi alle disposizioni del trattato e devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni:

- essi devono interessare la totalità della produzione automobilistica nazionale e dei veicoli importati per essere commercializzati sul mercato di uno Stato membro e muniti di dispositivi che consentano di soddisfare, in anticipo, le norme europee che dovranno essere rispettate nel 1992;
- essi devono cessare al momento dell'entrata in vigore obbligatoria dei valori di emissione fissata all'articolo 2, paragrafo 3 per i nuovi veicoli;
- essi devono corrispondere, per ogni tipo di veicolo, ad un importo sostanzialmente inferiore al costo reale dei dispositivi, introdotti per permettere di rispettare i valori fissati, nonché del loro montaggio sul veicolo.

La Commissione deve essere tempestivamente informata, in modo da poter presentare le proprie osservazioni, in merito ai progetti intesi a istituire o modificare gli incentivi fiscali di cui al primo comma.

#### Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 5

Anteriormente alla fine del 1990 il Consiglio decide a maggioranza qualificata in base a una proposta della Commissione,

- di allineare anche i veicoli dotati di motore di cilindrata pari o superiore a 1 400 cm<sup>3</sup> sulle date e norme fissate nella presente direttiva, adottando una migliore procedura di prova europea che includa un ciclo di guida extraurbano,
- di trasporre, nell'ambito di questa migliore procedura di prova, i valori limite stabiliti dalla presente direttiva per i veicoli dotati di motore di cilindrata inferiore a 1 400 cm<sup>3</sup>.

#### *Articolo 6*

Il Consiglio, in base ad una proposta della Commissione che terrà conto dei risultati dei lavori in corso sull'«effetto serra»,

deciderà a maggioranza qualificata in merito alle misure intese a limitare le emissioni di CO<sub>2</sub> provenienti dai veicoli a motore.

#### *Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. DUMAS